

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE CIRCOLO VEGA

TITOLO I: DENOMINAZIONE, SEDE e DURATA

Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata CIRCOLO VEGA.

Il Circolo Vega è Associazione di Promozione Sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383 e della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42.

Art. 2

L'Associazione ha sede in Genova, Salita Famagosta 3 rosso.

Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l'associazione è la sede sociale. Tale sede potrà essere trasferita su decisione dell'Assemblea dei soci a maggioranza semplice.

Art. 3

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

TITOLO II: NATURA e FINALITA', OBIETTIVI e ATTIVITA'

Art. 4

Il Circolo Vega nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati, secondo principi di democrazia ed uguaglianza.

Le attività realizzate hanno finalità educative, formative e di prevenzione delle diverse forme del disagio, con particolare attenzione verso la promozione e l'affermazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, dei diritti umani e della pacifica convivenza tra individui, popoli e culture.

Il Circolo Vega è affiliato ad Arciragazzi, Associazione di Promozione Sociale di cui condivide finalità e scopi nella totale autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria.

Art. 5

La visione ideale del Circolo Vega è quella di un mondo in cui ogni individuo possa godere di tutti i diritti enucleati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nella Convenzione Internazionale ONU dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza e nelle altre fonti internazionali relative ai diritti umani e in cui ogni individuo possa partecipare attivamente a tutti gli aspetti della vita sociale.

Al fine di perseguire questa visione, lo scopo del Circolo Vega è quello di svolgere, in un contesto laico, attività educative, ricreative e formative sul territorio, finalizzate a promuovere, proteggere e applicare i diritti umani e i valori della partecipazione, del mutuo rispetto, dell'educazione come forma di sviluppo continuo dell'individuo, della giustizia, dell'uguaglianza e della responsabilità sociale.

Art. 6

L'Associazione, in particolare, si impegna per:

- la promozione e la realizzazione di una cultura dei diritti umani, come formulati nei documenti nazionali e internazionali, con particolare attenzione ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- garantire uno sviluppo sereno e ricco di opportunità agli individui, con particolare attenzione alle persone che vivono condizioni di disagio, promuovendo per queste ultime una reale integrazione che superi la settorializzazione tra azioni rivolte a



persone "svantaggiate" e azioni rivolte a persone "normali";

- promuovere il protagonismo e la partecipazione di tutti i membri della comunità, l'impegno volontario, la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta del cittadino nell'elaborazione di progetti destinati al proprio contesto;
- supportare l'integrazione interculturale, contrastando fenomeni di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e promuovendo azioni finalizzate al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana, nel rispetto delle reciproche consuetudini culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose;
- promuovere le pari opportunità e l'uguaglianza tra gli individui, senza discriminazioni di cultura, età, genere, orientamento sessuale, ecc.

Il modello educativo dell'Associazione si ispira ai principi dell'educazione non-formale, incentrata sullo sviluppo del singolo nel contesto del gruppo, in base ai valori della creatività, del gioco, della partecipazione e dell'interazione, valorizzando l'impegno dell'intera comunità come portatrice di un messaggio educativo.

Art. 7

Gli obiettivi dell'Associazione hanno soprattutto una portata educativa, formativa e di prevenzione di qualsiasi forma di disagio. A questo scopo, l'Associazione:

- promuove e realizza attività educative e di aggregazione;
- sviluppa la vita associativa a livello locale, nazionale ed internazionale quale base indispensabile alla pratica della solidarietà, alla formazione del cittadino, all'educazione e alla responsabilità.
- incoraggia e supporta la partecipazione di gruppi sociali alle iniziative attinenti agli scopi dell'Associazione;
- propone, sostiene e promuove attività che si indirizzano verso:
 - i) la realizzazione, in partenariato con enti pubblici e privati, di attività in linea con i suoi scopi;
 - ii) la valorizzazione efficace e razionale delle risorse locali di qualsiasi tipo (naturale, umane, professionali, finanziarie, di turismo e aggregazione ecc.);
 - iii) azioni tese ad agevolare l'accesso degli individui ai servizi (educazione, assistenza sociale, formazione);
- supporta le iniziative delle istituzioni nell'ottica della promozione dei diritti umani, di una cultura della cittadinanza attiva e di programmi comunque attinenti agli scopi dell'Associazione;
- sviluppa partenariati con strutture ed enti governativi e non-governativi locali, nazionali e internazionali con scopi e obiettivi simili;
- sostiene e promuove iniziative proposte dai soci o da terzi in linea con scopi dell'Associazione;
- promuove, supporta e partecipa direttamente con proprie attività ad interventi volti al recupero e alla valorizzazione delle zone disagiate del proprio contesto territoriale;

Art. 8

Per il perseguimento delle sue finalità ed il raggiungimento dei suoi obiettivi l'Associazione svolge, in particolare, le seguenti attività:

- a) azioni educative rivolte particolarmente ai bambini e ai ragazzi;
- b) attività culturali e di aggregazione rivolte a ragazzi, giovani, adulti ed anziani, nell'ottica di promuovere mutualità, interazioni ed opportunità con valenza intergenerazionale e interculturale;
- c) progetti educativi e formativi individuali, volti a sostenere e orientare minori e giovani nella definizione e nel raggiungimento dei propri obiettivi formativi e professionali;
- d) attività di sostegno e orientamento rivolte a minori e giovani autori o vittime di reato;
- e) attività finalizzate alla mediazione dei conflitti in ambito sociale e scolastico, compresa la promozione delle tematiche legate alla mediazione e alla pacifica



- risoluzione dei conflitti;
- f) attività ed azioni di sensibilizzazione per il contrasto a fenomeni di bullismo e alla violenza di genere;
 - g) attività di sostegno e orientamento psico-pedagogico rivolte a bambini, ragazzi e genitori;
 - h) iniziative pubbliche di sensibilizzazione su problematiche sociali, con particolare attenzione ai temi dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - i) attività di formazione e aggiornamento;
 - j) attività di progettazione partecipata;
 - k) la promozione del turismo sociale come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono;
 - l) attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, di animazione, di informazione e di crescita civile organizzate in proprio e all'interno delle strutture scolastiche;
 - m) attività di scambio e cooperazione a livello europeo e internazionale;
 - n) la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale e ambientale nel contesto territoriale di riferimento;
 - o) la promozione dell'apprendimento e dell'utilizzo di tutte le tecnologie multimediali legate ai sistemi innovativi di ricerca, informazione e comunicazione, come pratica corrente all'interno del proprio sistema associativo;
 - p) attività di ricerca e documentazione.

TITOLO III: SOCI

Art. 9

Il numero dei Soci è illimitato. L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.

Per l'adesione dei Soci, l'Associazione ed i suoi rappresentanti potranno intraprendere qualsiasi iniziativa purché conforme alla legge ed al presente statuto.

Sono Soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, il presente Statuto nonché tutti coloro che ne faranno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dalla Giunta Esecutiva in quanto condividono gli scopi dell'Associazione.

La sottoscrizione dello Statuto e dei Regolamenti da parte dei Soci avviene senza riserve. L'ammissione decorre dalla data di delibera della Giunta Esecutiva.

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa del Circolo Vega sono: l'uguaglianza di diritti tra tutti i soci; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

Nel rispetto di tali principi, tutti i Soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo e che potrà prevedere facilitazioni e riduzioni per particolari categorie di Soci.

Art. 10

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

- *soci fondatori*: persone fisiche, persone giuridiche o enti riuniti per la prima volta per dare vita all'Associazione;
- *soci ordinari*: persone fisiche, persone giuridiche o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- *soci sostenitori*: persone fisiche, persone giuridiche o enti che paghino una quota sensibilmente superiore a quella prevista per gli associati ordinari e che vi siano ammessi con tale qualifica dall'Assemblea degli associati.

Art. 11

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.

Non può essere disposta per un periodo temporaneo né, tanto meno, inferiore ad un anno solare dalla data di sottoscrizione.

Tuttavia, è in facoltà di ciascun Socio, recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione in forma scritta (lettera a mano, raccomandata, fax o e-mail), inviata al Presidente dell'Associazione o al Consiglio Direttivo.

In caso di recesso anticipato la quota associativa resta acquisita dall'Associazione.

Le quote sono intrasferibili.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione all'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell'interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

Art. 12

I Soci hanno diritto a:

- frequentare e partecipare, con i loro famigliari, a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Art. 13

Tutti i Soci in regola con la quota associativa hanno diritto di partecipare all'Assemblea, ma solo i Soci maggiorenni possono esprimere il proprio voto ed essere eletti alle cariche sociali.

Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto.

L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività resa in forma volontarie e gratuita dei propri associati. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

L'associazione può, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 14

Il Socio è tenuto a:

- 1) corrispondere diligentemente la quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo;
- 2) osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi Associativi;
- 3) corrispondere le eventuali quote straordinarie deliberate dall'Assemblea dei Soci ad integrazione del fondo destinato a sovvenire le necessità del conseguimento delle finalità dell'Associazione.
- 4) partecipare alle Assemblee dei Soci in quanto con la propria presenza contribuisce a dare voce all'Organo Associativo più importante.

Art. 15

La qualifica di Socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- espulsione o radiazione;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.



Art. 16

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea, l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza;
- mancato pagamento della tessera e/o delle quote sociali senza giustificato motivo.

Art. 17

Le espulsioni e le radiazioni sono decise e deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I Soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri che decide in via definitiva. In mancanza di tale organo, decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

Art. 18

I Soci recedenti od esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Possono, tuttavia, ottenere il rimborso delle spese regolarmente documentate ed effettivamente sostenute in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione.

TITOLO IV: ORGANI dell'ASSOCIAZIONE

Art. 19

Sono organi dell'Associazione :

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Presidente dell'Associazione;
- 3) il Consiglio Direttivo;
- 4) il Collegio dei Sindaci (facoltativo);
- 5) il Collegio dei Probiviri (facoltativo);
- 6) il Commissario Straordinario.

Art. 20

Tutte le cariche associative sono conferite a titolo gratuito.

Solo i soci maggiorenni che risultino associati da almeno un anno possono ricoprire cariche negli Organi dell'Associazione.

TITOLO V: ASSEMBLEA dei SOCI

Art. 21

L'Assemblea, è l'organo deliberativo dell'Associazione e ad essa appartiene la totale sovranità che essa esercita nei modi e forme stabilite dalla Legge e dal presente Statuto. Hanno diritto a parteciparvi tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota annuale.

Art. 22

L'Assemblea dei Soci è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale e comunque entro i termini di Legge necessari alla presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Art. 23

All'Assemblea ordinaria devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;
- le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- il bilancio o rendiconto dell'esercizio sociale;
- le previsioni di massima ed il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Art. 24

L'Assemblea ordinaria delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla eventuale nomina del Collegio dei Sindaci;
- alla eventuale nomina del Collegio dei Probiviri;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno;
- a tutto quanto a lei demandato per Legge o per Statuto.

Art. 25

L'Assemblea Straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto. L'Assemblea Straordinaria dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 26

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte e ritenute valide mediante spedizione a ciascuno dei Soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione di lettera contenente l'indicazione del luogo, della data e dell'ora in cui si terrà l'Assemblea stessa in prima e in seconda convocazione ed il relativo ordine del giorno.

Sono valide altre forme di convocazione scritta quali fax, e-mail o altra forma di strumento informativo scritto idoneo.

La convocazione dell'Assemblea è valida anche se effettuata, con lo stesso anticipo di tempo, soltanto con l'affissione nell'Albo dell'Associazione del relativo avviso oppure con la pubblicazione della stessa sul sito internet dell'Associazione.

L'intervento in Assemblea dell'Associato non regolarmente convocato, sana il difetto.

Art. 27

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita se sono presenti in proprio o per delega la metà più uno dei soci con diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita indipendentemente dal numero dei Soci presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può avvenire un giorno dopo la prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei voti dei Soci presenti in proprio o per delega.

Art. 28

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione del Circolo è indispensabile la presenza di almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei partecipanti.



Art. 29

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Tuttavia, l'Assemblea può procedere alla nomina di un Presidente dell'Assemblea scegliendolo liberamente a maggioranza di voti tra tutti i Soci aventi diritto di voto presenti.

L'Assemblea all'inizio di ogni riunione elegge un Socio che funga da Segretario incaricato della redazione del verbale.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Le votazioni dell'Assemblea sono effettuate, di norma, per alzata di mano o per appello nominale. L'Assemblea delibera con voto segreto quando ne faccia richiesta 1/5 dei partecipanti aventi diritto al voto.

TITOLO VI: CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 30

L'Associazione è amministrata e diretta da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea e dura in carica un anno. I suoi membri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede, in occasione della sua prima riunione, alla sua sostituzione. E' riconosciuto inoltre al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.

La possibilità per il Consiglio Direttivo di sostituire i propri membri o di cooptarne altri, è limitata al ricorso ai primi non eletti.

I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso di eventuali spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione e inerenti all'incarico.

Art. 31

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario. Può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 32

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese ed è convocato straordinariamente dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni si redige processo verbale.

Art. 33

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione a norma dell'art. 30.

Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea dei Soci.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 (due terzi) dei consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro trenta giorni.

Art. 34

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri.

I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Art. 35

Sono, in particolare, competenze del Consiglio Direttivo:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci;
- l'elaborazione di proposte e programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea e del relativo documento economico di previsione;
- l'elaborazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- la definizione delle quote associative e la proposta da portare all'esame dell'Assemblea di eventuali quote o sottoscrizioni straordinarie;
- le delibere circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- la decisione su tutti gli atti di natura patrimoniale necessari al conseguimento dei fini statutari ovvero necessari al funzionamento dell'Associazione.

Art. 36

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente, ha inoltre il compito e il potere di:

- convocare l'Assemblea dei Soci;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;
- tenere aggiornata la contabilità e conservare la documentazione contabile;
- conservare il Registro dei Verbali dell'Assemblea nonché il Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo;
- conservare ed aggiornare il Registro degli Associati;
- rappresentare l'Associazione in tutti i rapporti con i terzi;
- aprire, chiudere ed operare sui conti correnti postali e bancari;
- stare in giudizio in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 37

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di questi.

Il Segretario cura l'aggiornamento e la tenuta del Libro dei Soci, del Libro dei Verbali delle Assemblee e del Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

I documenti sopra menzionati devono essere in ogni momento consultabili dai Soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

Art. 38

Il Presidente può delegare qualsiasi membro del Consiglio Direttivo allo svolgimento, anche temporaneo, di incarichi o mansioni a lui spettanti.

Art. 39

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Segretario.

Il segretario assiste il Presidente nella cura di ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente.

TITOLO VII: COLLEGIO dei SINDACI, COLLEGIO dei PROBIVIRI, COMMISSARIO STRAORDINARIO

Art. 40

Se i Soci lo ritengono opportuno o se sussistono gli obblighi di Legge, l'Assemblea provvede a maggioranza di voti alla nomina del Collegio dei Sindaci i quali hanno incarichi di controllo della gestione dell'Associazione.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti facoltativi.

Il Collegio dei Sindaci è eletto, anche tra i non Soci, dall'Assemblea la quale ne designa anche il Presidente.

Art. 41

Il Collegio dei Sindaci dura in carica due anni ed esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione riferendone all'Assemblea.

Il Collegio dei Sindaci si riunisce almeno con cadenza semestrale.

Delle riunioni si redige processo verbale.

I Sindaci possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 42

I Sindaci cessano automaticamente il loro incarico al termine del mandato a meno che l'Assemblea dei Soci non deliberi diversamente o non sussistano gli obblighi di Legge per il suo mantenimento in vita dell'organo.

Art. 43

Nel caso l'Assemblea dei Soci lo ritenga opportuno o sussistano gli obblighi di Legge, viene nominato il Collegio dei Probiviri.

Ai sensi dell'articolo 808 del Codice Procedura Civile qualsivoglia controversia dovesse insorgere tra gli Organi Sociali e i Soci, o tra i Soci, o tra distinti Organi Sociali, sia nell'interpretazione che nell'esecuzione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio del Collegio dei Probiviri, che funzionerà da Collegio Arbitrale ai sensi dell'articolo 809 del Codice di Procedura Civile.

Art. 44

Se per qualsiasi ragione il Collegio dei Probiviri non potesse fungere da Collegio Arbitrale, il Presidente del Collegio dei Sindaci fungerà da Arbitro unico. Nel caso che egli non voglia o non possa fungere da arbitro, la nomina di un arbitro unico è demandata al Consiglio Direttivo.

Art. 45

Il Collegio dei Probiviri ha, in via primaria, la funzione di esaminare in seconda istanza, su ricorso dei Soci interessati, i provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia disciplinare.

Il ricorso è presentato, con le relative motivazioni, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono emanate nel termine massimo di trenta giorni dalla presentazione del ricorso e sono comunicate, per conoscenza, al Consiglio Direttivo ed ai Soci interessati.

Il dispositivo della deliberazione è affisso nell'albo dell'Associazione.

Il Collegio decide a maggioranza in base ad equità e giustizia "ex bono et aequo" senza formalità di procedure.

Le decisioni del Collegio sono insindacabili ed inappellabili.

Art. 46

Il Collegio dei Probiviri eserciterà un controllo morale sulla gestione dell'Associazione e ne riferirà, con una propria relazione, all'Assemblea chiamata ad approvare il rendiconto consuntivo.



Delle riunioni del Collegio si redige processo verbale.

Il Collegio convoca l'Assemblea dei Soci ogni volta che gli Organi competenti, all'uopo tenuti, non vi abbiano provveduto.

Il Presidente del Collegio o un componente in sua vece, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 47

Qualora il Consiglio Direttivo si renda totalmente dimissionario e non sia possibile nominare un nuovo Consiglio Direttivo, l'Assemblea può procedere alla nomina di un Commissario Straordinario.

Il Commissario Straordinario può essere scelto anche tra i non soci.

Egli dura in carica un periodo massimo di sei mesi, salvo che una successiva Assemblea stabilisca una proroga.

Ha i poteri e gli obblighi normalmente spettanti al Presidente dell'Associazione ed al Consiglio Direttivo.

Prima della scadenza del suo mandato il Commissario Straordinario convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Alla fine del mandato, redige il rendiconto del periodo commissariale.

TITOLO VIII: PATRIMONIO SOCIALE

Art. 48

L'Associazione è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa.

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- a) quote sociali e contributi degli associati, nell'entità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali;
- e) entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali di associati e di terzi;
- g) proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) entrate derivanti da manifestazioni e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- j) fondo di riserva;
- k) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 49

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione deve fare riferimento all'anno solare e deve fornire un'informazione esauriente circa la situazione economico finanziaria dell'Associazione.

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci per la sua approvazione in sede di riunione ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque entro i termini di Legge necessari alla presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Una volta approvato, il rendiconto definitivo deve poi essere pubblicato nel libro Verbali delle Assemblee dei Soci.



Art. 50

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri organismi che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Annualmente, in sede di approvazione del Consuntivo, l'Assemblea stabilisce la parte dell'eventuale residuo attivo da destinare al fondo di riserva.

TITOLO IX: SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

Art. 51

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea straordinaria a maggioranza di almeno 3/5 dei soci aventi diritto al voto presenti all'assemblea cui partecipi la maggioranza assoluta di medesimi.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più Liquidatori, preferibilmente tra i soci, e stabilisce i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, a fini di utilità sociale, preferibilmente ad altre Associazioni di Promozione Sociale operanti in identico o in analogo settore.

Se sussiste l'obbligo di legge, i Liquidatori procedono alla devoluzione sentito l'Organismo di controllo "Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale" di cui al D.P.C.M. 26 settembre 2000 (in G.U. 30 settembre 2000 n. 229 Serie Generale) e di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662,.

TITOLO X: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52

Per quanto non previsto nei presente Statuto si fa riferimento allo Statuto dell'Arciragazzi e alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il presente statuto è approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 27 luglio 2014.

Genova, 27/07/2014

Il Presidente dell'Assemblea



Il Segretario

Ufficio Provinciale di Genova
31 LUG. 2014 7229 Serio 3
Col pagamento F23 di Euro 200,00